



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su riso ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario AVANZA® 2021, contenente la sostanza attiva Benzobicyclon.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO lo status comunitario del dossier della sostanza attiva Benzobicyclon attualmente considerata non approvata ai sensi del Reg. (EU) 1107/2009 della commissione del 21 ottobre 2009 e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”.

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Benzobicyclon, ritenuti indispensabili per la lotta contro le infestanti della coltura riso;

ACQUISITO il parere del Servizio Fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta da parte dell’Impresa Gowan Italia S.R.L. con sede legale in Faenza (RA), via Morgagni 68, diretta ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario AVANZA® 2021 contenente la sostanza attiva Benzobicyclon, da impiegare come diserbante per le infestanti della coltura riso;

VISTA la richiesta di parere agli esperti della Sezione consultiva Fitosanitari, formulata per via telematica in data 22 gennaio 2021, per il rilascio dell’autorizzazione del prodotto in questione, per un periodo limitato di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l’impiego come erbicida selettivo di pre-emergenza e post-emergenza per le infestanti della coltura riso;

TENUTO conto del parere conclusivo espresso dagli esperti della Sezione consultiva Fitosanitari, acquisto per via telematica in data 4 marzo 2021, favorevole al rilascio dell'autorizzazione del prodotto in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012.

DECRETA

L'impresa Gowan Italia S.R.L. con sede legale in Faenza (RA), via Morgagni 68, è autorizzata ad immettere in commercio, dalla data del presente decreto e per un periodo di 120 giorni, il prodotto fitosanitario AVANZA® 2021 a base della sostanza attiva Benzobicyclon, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego sulla coltura del riso, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Stabilimento di produzione e confezionamento:

Sipcam Oxon SpA, Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO)

Stabilimento di Rietichettatura:

ARCO Logistica S.r.l.-Via Battistella 22, 44133 Ferrara

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Litri 1 – 5.

Il prodotto fitosanitario è registrato al n. **17818**.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà comunicato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, lì 12 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Massimo Casciello

AVANZA® 2021

Erbicida per il riso

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Meccanismo d'azione: HRAC F2 – inibitore 4-HPPD

Composizione di AVANZA® 2021

Benzobicyclon purog 34.7 (400 g/L)

Coformulanti ... q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzoisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

GOWAN ITALIA S.r.l., via Morgagni 68, 48018, Faenza (RA)

Tel. +39 0546/629911

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Sipcam Oxon SpA, Via Vittorio Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO) 26857, Italy

Stabilimento di rietchettatura: Arco Logistica Srl, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)

Taglie autorizzate: 1 - 5 litri

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17818 del 12/03/2021

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere informare il medico e/o consultare un Centro Antiveleni. Terapia sintomatica.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MODALITÀ D'AZIONE

AVANZA® 2021 contiene Benzobicyclon appartenente alla famiglia chimica degli acetofenoni biciclo-ottani e facente parte del gruppo 4-HPPD inibitore ad azione erbicida (HRAC gruppo F2).

SPETTRO D'AZIONE

AVANZA® 2021 è un erbicida fogliare selettivo per il riso, efficace nei confronti di infestanti annuali e ciperacee.

Specie Molto Sensibili: *Heteranthera limosa* (Eterantera limosa), *Heteranthera reniformis* (Eterantera reniforme) e *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie).

DOSE D'IMPIEGO: 0.75 L/ha

EPOCA D'IMPIEGO

AVANZA® 2021 si applica nella fase di pre-semina e può essere

usato da pre-emergenza a post-emergenza precoce delle infestanti, fino allo stadio di 1 foglia (BBCH 0-11). Il momento ideale per l'applicazione è quando le infestanti iniziano la germinazione. In caso di applicazioni più tardive l'efficacia può diminuire.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

AVANZA® 2021 deve essere applicato in camera allagata, con un livello di acqua stabile (≥ 4 cm di acqua). L'acqua dentro alle camere deve essere mantenuta ad un livello stabile per un minimo di 5 giorni, per avere l'efficacia maggiore si consiglia di mantenere le camere chiuse per 8 – 10 giorni.

Preferire suoli limo-argillosi e argillosi che mantengono il più possibile invariato il livello dell'acqua nelle camere.

CONDIZIONI AMBIENTALI

AVANZA® 2021 deve essere applicato su infestanti non ancora germinate o all'inizio della fase di germinazione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SELETTIVITÀ

AVANZA® 2021 nelle normali condizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere l'intervento all'intero appezzamento.

VOLUMI D'ACQUA: Il volume di applicazione raccomandato è da 200 a 300 litri d'acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità appropriata di AVANZA® 2021 nel serbatoio riempito per metà con acqua pulita, mescolare accuratamente e aggiungere il resto dell'acqua. Mantenere continuamente in funzione l'agitatore durante la miscelazione e fino al completamento dell'applicazione.

COLTURE IN SUCCESSIONE

In base alle buone pratiche agricole e seguendo le normali rotazioni, non vi sono restrizioni circa le colture che possono essere seminate dopo la raccolta del riso trattato con AVANZA® 2021. Prima di decidere quale coltura seminare considerare tutti gli erbicidi precedentemente impiegati nella risaia.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

Per prevenire o ritardare l'insorgenza e la diffusione della resistenza è raccomandabile adottare un programma di controllo delle infestanti alternando o miscelando prodotti con meccanismi d'azione diversi e, qualora possibile, adottare pratiche agronomiche adeguate, come la rotazione delle colture e la falsa semina. Si consiglia di impiegare gli erbicidi nella fase ottimale, quando le infestanti sono piccole e in attiva crescita, e far seguire una corretta gestione dell'acqua. E' inoltre importante verificare la presenza di infestanti sfuggite ai trattamenti erbicidi e, di conseguenza, intraprendere azioni per impedire che esse producano semi, evitando in tal modo la diffusione di possibili resistenze. AVANZA® 2021 presenta una modalità di azione diversa nei confronti delle specie graminacee rispetto ad altri erbicidi presenti in commercio. È classificato come erbicida sbiancante (HRAC Gruppo F2) inibitore 4-HPPD e controlla specie, ciperacee, e infestanti a foglia larga che hanno sviluppato tolleranza/resistenza ad altri principi attivi: inibitori ALS, inibitori ACCase.

AVANZA® 2021 rappresenta un nuovo strumento per la gestione della resistenza agli erbicidi e dovrebbe essere utilizzato come parte di un programma di gestione integrata delle infestanti (IPM) che può includere pratiche colturali, biologiche e chimiche, volte a prevenire il danno economico causato dalle infestanti. Per ampliare lo spettro di controllo delle infestanti e assicurare l'impiego di diversi meccanismi di azione AVANZA® 2021 può essere miscelato o utilizzato in sequenza con altri prodotti autorizzati.

VALIDITÀ REGISTRAZIONE: registrazione valida dal 12/03/2021 al 10/07/2021

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12/03/2021

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda di lavare le attrezzature subito dopo l'impiego, utilizzando un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta di tale prodotto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):

CHEMTREC +1.703.527.3887